



COMUNE DI ROGLIANO

(PROVINCIA DI COSENZA)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

N. 8/ GC

del 30 gennaio 2015

OGGETTO: CONFERMA E APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno DUEMILAQUINDICI il giorno TRENTA del mese di GENNAIO alle ore 11,30 a seguito di avviso del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei signori:

N.	Cognome e nome	Presenti	Assenti
1	GALLO Giuseppe	SI	
2	ALTOMARE Giovanni	SI	
3	CICIRELLI Pierfederico		SI
4	SICILIA Fernando	SI	
5	SIMARCO Antonio		SI

Presiede il Sindaco **Avv. Giuseppe GALLO**

Partecipa alla seduta il Segretario Generale **Dr.ssa Carla CARUSO**

Il Sindaco riconosciuto il numero legale degli intervenuti invita i presenti a discutere e deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione di seguito riportata:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

"PRESO ATTO che con decreto del Ministero Interno del 23.12.2014 il quale stabilisce che, per l'anno 2015 è differito al 31.03.2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

"VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n.23, e art.13 del D.L.6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n.214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i Comuni del territorio nazionale;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n.147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU ;

TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L.n.54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31.8.13 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge n.5 del 29.01.2014;

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.9 del 30.08.2014 in vigore dal 1 gennaio 2014, e delle sue componenti;

VISTE:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n.16 del 30.09.2014 con la quale sono state determinate le aliquote e detrazione per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "I.M.U." per l'anno 2014 ,
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n.9 del 30.08.2014 con la quale è stato approvato il Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale);

VISTO il comma 677 dell'art.1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

"677. Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione de Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la

deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n.446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

TENUTO CONTO del gettito IMU nell'annualità 2014, delle modifiche applicative dal 1 gennaio 2015, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2015, per effetto delle quali appare, per il momento, opportuno determinare, per l'anno 2015, le aliquote dell'imposta municipale propria "IMU" per come di seguito elencate:

- 1)** un'aliquota ordinaria nella misura del **2,0 per mille** "Abitazione principale dei soggetti residenti identificate nelle categorie catastali A1, A8, A9, unitamente alle pertinenze identificate catastalmente alle categorie C/2 – C/6 – C/7 ;
- 2)** un'aliquota ordinaria nella misura del **2,0 per mille** ex casa coniugale del soggetto passivo (ex coniuge assegnatario) che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio risulta assegnatario unitamente alle pertinenze;
- 3)** un'aliquota ordinaria nella misura del **2,0 per mille** sulle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, intendendo come tali quelle non fatte oggetto di contratto di locazione, unitamente alle pertinenze;
- 4)** un'aliquota ordinaria nella misura del **4,0 per mille** per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al DPR n. 917 del 1986;
- 5)** un'aliquota ordinaria nella misura del **2,00 per mille** per gli immobili di proprietà dei cittadini residenti all'estero ed iscritti all'AIRE a condizione che le stesse non risultano locate;
- 6)** un'aliquota ordinaria nella misura del **7,60 per mille** per gli immobili concessi in comodato d'uso gratuito ai figli con obbligo fiscale della registrazione dell'atto;
- 7)** un'aliquota ordinaria nella misura del **7,60 per mille** per gli immobili locati con regolare contratto registrato;
- 8)** un'aliquota ordinaria nella misura del **9,60 per mille** per le aree fabbricabili;
- 9)** un'aliquota base nella misura del **9,60 per mille** per tutti gli altri immobili;

PRECISATO che le **Detrazioni** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" per l'anno 2015 sono quelle previste con **l'art. 16 del vigente regolamento IUC** specificato ancora che per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1 - A/8 - A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

PRESO ATTO del decreto legge 30 novembre 2013, n. 133 convertito in legge n. 5 del 2014, che **ha stabilito l'esenzione dal pagamento Imu per una serie di immobili, confermata anche con l'introduzione da parte della legge di stabilità 2014, della nuova IUC. "Non si paga più l'Imu sull'immobile adibito ad abitazione principale, eccetto per quello definito di lusso, quindi classificato nelle categorie catastale A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici)";**

TENUTO CONTO che l'applicazione delle aliquote come sopra stabilite, comporta un gettito stimato, per l'anno 2015 **Euro 460.000,00;**

RICHIAMATA la Legge n. 190 del 23.12.2014 (Legge di stabilità anno 2015) ;

RAVVISATA la necessità di disporre in merito e di proporre la conferma anche per l'anno 2015 delle aliquote IMU già in vigore nel 2014 e determinate con delibera di Consiglio Comunale n. 16/2014 citata;

SI PROPONE DI DELIBERARE

per tutto quanto in narrativa,

- **DI CONFERMARE** le Aliquote e le detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "**IMU**" anno 2015 già in vigore nel 2014 e determinate con delibera di Consiglio Comunale n. 16/2014 del 30.09.2014 per come di seguito meglio elencate:

ALIQUOTE:

- 1)** un'aliquota ordinaria nella misura **del 2,0 per mille** "Abitazione principale dei soggetti residenti identificate nelle categorie catastali A1, A8, A9, unitamente alle pertinenze identificate catastalmente alle categorie **C/2 – C/6 – C/7** ;
- 2)** un'aliquota ordinaria nella misura **del 2,0 per mille** ex casa coniugale del soggetto passivo (ex coniuge assegnatario) che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio risulta assegnatario unitamente alle pertinenze;
- 3)** un'aliquota ordinaria nella misura **del 2,0 per mille** sulle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, intendendo come tali quelle non fatte oggetto di contratto di locazione, unitamente alle pertinenze;
- 4)** un'aliquota ordinaria nella misura **del 4,0 per mille** per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al DPR n. 917 del 1986;
- 5)** un'aliquota ordinaria nella misura **del 2,00 per mille** per gli immobili di proprietà dei cittadini residenti all'estero ed iscritti all'AIRE a condizione che le stesse non risultano locate;
- 6)** un'aliquota ordinaria nella misura **del 7,60 per mille** per gli immobili concessi in comodato d'uso gratuito ai figli con obbligo fiscale della registrazione dell'atto;
- 7)** un'aliquota ordinaria nella misura **del 7,60 per mille** per gli immobili locati con regolare contratto registrato;
- 8)** un'aliquota ordinaria nella misura **del 9,60 per mille** per le aree fabbricabili;
- 9)** un'aliquota base nella misura **del 9,60 per mille** per tutti gli altri immobili;

DETRAZIONI :

Per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" per l'anno 2015 sono quelle previste con **l'art. 16 del vigente regolamento IUC** precisando ancora che per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1 - A/8 - A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

- **DI DARE ATTO CHE** viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita alla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

- **DI DARE ATTO** che:

- tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015;
- il decreto legge 30 novembre 2013, n. 133 convertito in legge n. 5 del 2014, **ha stabilito l'esenzione dal pagamento Imu per una serie di immobili, confermata anche con l'introduzione da parte della legge di stabilità 2014, della nuova IUC. "Non si paga più l'Imu sull'immobile adibito ad abitazione principale, eccetto per quello definito di lusso, quindi classificato nelle categorie catastale A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici)";**
- per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 30.08.2014;
- decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate

tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

- a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28.09.1998, n. 360, e successive modificazioni. I Comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze □ Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei Comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il Comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il Comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente."

PARERE

art.49, D.Lgs.18.08.2000 n.267

Per la regolarità tecnica e contabile: **FAVOREVOLE**

Rogliano, 30 gennaio 2014



IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1
AMMINISTRATIVO-TRIBUTI-PATRIMONIO
E DEL SETTORE 4
FINANZE E SVILUPPO ECONOMICO
Giuseppe VIGLIATURO

VISTO il parere favorevole reso sulla suesposta proposta di deliberazione dal Responsabile dei Settori competenti;

RITENUTO che la proposta sia meritevole di integrale approvazione;

CON VOTI UNANIMI, favorevoli, resi nei modi di Legge,

DELIBERA

per tutto quanto in premessa,

- **DI APPROVARE** integralmente la proposta di deliberazione di cui in premessa per come in essa riportata;

e, con apposita votazione, unanime

DELIBERA


- **DI DARE IMMEDIATA ESECUZIONE**, ai sensi dell'art.134, 4^ comma, del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.-

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Carla CARUSO



IL SINDACO
Avv. Giuseppe GALLO



Il sottoscritto Segretario Generale,

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n.267

VISTI gli atti d'Ufficio,
ATTESTA che la presente deliberazione

E' STATA PUBBLICATA, mediante affissione all'Albo Pretorio,
per 15 giorni consecutivi dal 23/4/2015 al _____ (art.124,c.1,D.L.n.267/00)

E' STATA RIMESSA, in elenco ai Capigruppo Consiliari, contestuale all'Affissione all'Albo,
con nota n. 3954 del 23/4/2015 (art.125, D.Lgs. n.267/00)


E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA (art.134,c.4, D.Lgs. n.267/2000)

E' DIVENUTA ESECUTIVA

trascorsi 10 gg.dalla sua pubblicazione (art.134,c.3, L.n.267/00)



Dr.ssa Carla CARUSO





Comune di Rogliano

Albo Pretorio

Settore 1° Amministrativo Tributi Patrimonio

Data di inizio affissione: 23/04/2015 Data di fine affissione 08/05/2015

Sezione: Delibere di Giunta

Ente mittente	Comune di ROGLIANO
U.O.R. Mittente	Settore 1° Amministrativo Tributi Patrimonio
Nr.atto	8
Data atto	30/01/2015
Oggetto	CONFERMA E APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE

Il responsabile della pubblicazione
vincenzo minardi

